



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 30/05/2006

Bollettino regionale

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2006, n. 5

"Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, - art. 20 commi 2 e 3 e art. 21 comma 2.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 618 del 15/05/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato D.Lgs.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Puglia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi

gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

ART. 2

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

ART. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

ALLEGATO A (Schede a A1 a A41) - Giunta regionale; Agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA;
Agenzia Regionale Sanitaria - ARES;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
Agenzia regionale per il lavoro - ARL;
Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo - ARSAP;
Agenzia Regionale per il Turismo - AReT;
Agenzia Regionale per la tecnologia e l'innovazione - ARTI;
Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM;
Agenzia Regionale Ferroviaria - AREF;
Istituto regionale ricerca educativa - IRRE;
Istituti regionale per la cooperazione;
Istituto incremento Ippico per la Puglia;
Autorità di bacino della Puglia;
Autorità di bacino della Basilicata;
Autorità portuali; Aziende porti; Enti irrigui;
Consorzi di bonifica; Consorzi Fitosanitari; Enti parco;
IPAB e Agenzie Servizi alla Persona;
Fiera del Levante;
Fiera di Foggia;
Fiera autonoma Francavilla Fontana;
Unione Regionale delle Bonifiche;
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Consorzio per la Bonifica speciale dell'Arneo;

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano;
Consorzi ASI;
E.Di.S.U. Bari;
E.Di.S.U. Politecnico Bari;
E.Di.S.U. Foggia;
E.Di.S.U. Lecce;
IACP Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto;
IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, altri enti vigilati dalla Regione.

ALLEGATO B (schede da B1 a B41): Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 25 maggio 2006

Vendola